



CITTA' DI TORINO

Divisione Servizi Educativi
Coordinamento Ciclo Educativo 0-14 Anni

***CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE TRIENNALE DEL
NIDO D'INFANZIA DI VIA FERRARI, 16***

PROCEDURA RISTRETTA

***IMPORTO PRESUNTO A BASE D'ASTA DI COMPLESSIVI EURO 1.431.000,00=
OLTRE IVA***

PERIODO 1/9/2011 – 31/7/2014

(aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa)

SOMMARIO

SEZIONE I – MODALITA' DI GARA

- Art. 1 – Oggetto e valore dell'appalto
- Art. 2 – Durata del Contratto
- Art. 3 – Requisiti di Partecipazione e Ammissibilità alla Gara
- Art. 4 – Presentazione dell'offerta
- Art. 5 – Criterio di aggiudicazione
- Art. 6 – Aggiudicazione
- Art. 7 – Garanzia a corredo dell'offerta
- Art. 8 – Garanzia di esecuzione
- Art. 9 – D.U.V.R.I.
- Art. 10 – Cessione di Contratto e di Credito
- Art. 11 – Subappalto
- Art. 12 – Spese di Gara
- Art. 13 – Fallimento o Altre Cause di Modifica della Titolarità del Contratto
- Art. 14 – Domicilio e Foro Competente

SEZIONE II – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO ED OBBLIGHI PER L'IMPRESA AGGIUDICATARIA

- Art. 15 – Attività e Progettualità
- Art. 16 – Oneri a Carico della Città
- Art. 17 – Oneri a Carico del Gestore
- Art. 18 – Avvio del Servizio
- Art. 19 – Controlli Qualitativi e Quantitativi - Soggetti Abilitati e Modalità di Effettuazione
- Art. 20 – Caratteristiche delle Prestazioni
- Art. 21 – Coinvolgimento delle Famiglie e del Personale
- Art. 22 – Personale
- Art. 23 – Formazione Permanente e Supervisione
- Art. 24 – Assicurazioni
- Art. 25 – Locali e Arredi
- Art. 26 – Pagamenti
- Art. 27 – Adeguamento prezzi e modifiche contrattuali
- Art. 28 – Penalità
- Art. 29 – Risoluzione del Contratto
- Art. 30 - Recesso
- Art. 31 – Osservanza di Leggi e Decreti
- Art. 32 – Privacy
- Art. 33 – Trattamento dei Dati Personali

ALLEGATI

- Allegato 1 – DUVRI
- Allegato 2 – Dichiarazione di ottemperanza (all.interno del DUVRI)
- Allegato 3 - Documento “Per una pedagogia dell'asilo nido e dei servizi collaterali”
- Allegato 4 - Traccia del progetto
- Allegato 5 – Prescrizioni per il servizio di ristorazione

SEZIONE I - MODALITA' DI GARA

Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto la gestione *triennale* del servizio di Nido d'Infanzia, presso locali messi a disposizione dalla Stazione Appaltante in Via Ferrari, 16 – Torino per n. 59 utenti: 14 lattanti (di cui 4 a tempo breve), 20 piccoli (5 a tempo breve) e 25 grandi (8 a tempo breve), così come descritto nel presente Capitolato speciale e nei relativi allegati, col sistema della procedura ristretta, ai sensi dell'art. 55, comma 2 e 6, D.Lgs 163/2006 e del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale mecc. n. 2008 07976/003 del 22/12/2008 e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa come da art. 83 del D.Lgs 163/2006.

Il valore complessivo dell'appalto a base di gara è pari ad Euro **1.431.000,00**= oltre IVA.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26, comma 3 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., sono pari a zero.

Con ciò si intende che la eliminazione o la riduzione dei rischi di interferenza è ottenuta con la sola applicazione delle misure organizzative ed operative individuate nell'allegato n. 1 (DUVRI).

Ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 Responsabile della procedura di gara è il Dott. Cinzio TOLOMEI

Art. 2 - DURATA E VALORE DEL CONTRATTO

Il servizio di gestione è previsto dal 1 settembre 2011 al 31 luglio 2014.

L'aggiudicatario è tenuto ad assicurare la gestione oltre i termini sopraindicati, per un tempo non superiore ai 4 mesi, alle stesse condizioni, su richiesta della Città, previa adozione di apposito atto amministrativo

La Città ha facoltà di procedere ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b), del D.Lgs n. 163/2006 per l'affidamento di un ulteriore anno scolastico di servizio (periodo settembre 2014/luglio 2015), previa richiesta di disponibilità da parte del gestore; in tal caso il prezzo dell'appalto, quale risulterà in sede di aggiudicazione, sarà assoggettato, alla scadenza del contratto, ad un aggiornamento secondo le modalità stabilite dall'art. 115 del D.Lgs suddetto.

La Città, nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento interno in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio, dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sul servizio stesso, si riserva la facoltà - previa assunzione di provvedimento motivato che preveda un equo indennizzo per l'aggiudicatario - di recedere dal contratto, con preavviso di giorni sessanta.

La Città inoltre si riserva di procedere alla riduzione del contratto, in caso di diminuzione degli stanziamenti previsti, dovuta all'applicazione delle disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie.

Art. 3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E AMMISSIBILITA' ALLA GARA

Soggetti ammessi a partecipare

Possono partecipare alla gara i soggetti indicati all'art. 34 del D.Lgs n. 163/2006.

E' ammessa la partecipazione di soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) e lettera e) (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile) del D.Lgs 163/2006, anche se non ancora costituiti, con le modalità di cui all'art. 37 del medesimo D.Lgs.

Sono escluse dalla gara le imprese che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

I soggetti che intendono partecipare dovranno presentare, entro il termine stabilito nell'avviso di gara stessa, domanda di partecipazione in bollo, ovvero in carta semplice per i soggetti esenti, sottoscritta dal legale rappresentante e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000, contenenti le seguenti dichiarazioni, successivamente verificabili e così come previsto dall'art. 46 del D.Lgs 163/2006 , attestanti:

- 1) iscrizione ad una Camera di Commercio con le seguenti indicazioni: natura giuridica, denominazione, sede legale e oggetto dell'attività, codice fiscale e partita IVA nonché le generalità degli amministratori e legali rappresentanti;
- 2) inesistenza delle circostanze previste dall'art. 38 del D.Lgs 163/2006;
- 3) inesistenza delle cause ostative di cui alla Legge 575/1965 e s.m.i. (disposizioni antimafia);
- 4) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge 68/1999) o di non essere soggetti a quanto previsto dalla legge 68/99;
- 5) di aver gestito nidi d'infanzia per due interi anni scolastici nell'ultimo triennio (anni scolastici 2007/08, 2008/09 e 2009/2010), aventi caratteristiche di ricettività dell'utenza superiore ai 24 bimbi, indicando i periodi, gli Enti affidatari (o se trattasi di gestione in proprio), il numero di bimbi iscritti e gli importi dei relativi affidamento (o del fatturato), evidenziando inoltre l'assenza di contestazioni o rilievi in merito, ricomprese eventuali revoche di contratto intervenute.

Dall'elenco di cui sopra dovrà risultare che il concorrente ha effettuato nel triennio servizi di importo complessivo pari o superiore ai due terzi dell'importo posto a base di gara

I concorrenti, relativamente al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo richiesti dal presente articolo, possono avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 49 del D.Lgs 163/2006.

Nel caso in cui la richiesta di partecipazione alla gara venga presentata da un raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi, si precisa che ad eccezione del punto 5), che può essere dichiarato da un solo componente del raggruppamento, tutte le dichiarazioni dovranno essere rilasciate da ciascun aderente.

Ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

La Città, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs 163/2006, si riserva la facoltà, nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45 del D.Lgs 163/2006 di richiedere integrazioni o chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Art. 4 - PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

I concorrenti in possesso dei requisiti richiesti, a pena di esclusione, dovranno presentare apposita documentazione, di cui di seguito, nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dalla lettera d'invito:

1. **istanza di ammissione alla gara in bollo** ovvero in carta semplice per i soggetti esenti, sottoscritta dal legale rappresentante, e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in lingua italiana, contenente le seguenti dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, e successivamente verificabili:
- a) che il prezzo offerto è stato determinato tenendo conto degli oneri previsti per la sicurezza sui luoghi di lavoro e del costo del lavoro come da normativa vigente;
 - b) indicazione delle prestazioni e della quota percentuale dell'offerta che il concorrente intende eventualmente subappaltare nel rispetto delle modalità di cui all'**art. 11** del Capitolato speciale;
 - c) che il servizio offerto corrisponde alle specifiche ed ai requisiti minimi indicati nel presente Capitolato speciale e nei relativi allegati che ne sono parte integrante;
 - d) di conoscere e accettare tutte le clausole contenute nel presente Capitolato speciale e relativi allegati, nonché di accettare espressamente le clausole risolutive del contratto di cui all'**art. 28 e 29** del presente Capitolato speciale (art. 1456 del C.C.);
 - e) di aver valutato, nella determinazione del prezzo offerto, tutti gli oneri da sostenere per assicurare una regolare e puntuale esecuzione del servizio nel rispetto delle condizioni tutte previste dal Capitolato speciale;
 - f) di essere in possesso, o di impegnarsi, a possedere polizza di assicurazione RCT per danni a persone o cose che fossero prodotti durante l'esecuzione del servizio con massimali non inferiori a quanto indicato nell'**art. 24**, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione;
 - g) il possesso di una sede operativa stabilmente funzionante sul territorio metropolitano (Torino e Provincia), con responsabili in loco abilitati a prendere decisioni immediate rispetto alla soluzione delle questioni derivanti dallo svolgimento del servizio o di impegnarsi a stabilirla entro dieci giorni dall'aggiudicazione e comunque non più tardi della data di inizio del servizio;
 - h) il possesso, in capo al personale incaricato del servizio, dei requisiti professionali previsti dall'**art. 22** del presente Capitolato speciale;
 - i) l'impegno ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. 81/2008;
 - j) dichiarazione di ottemperanza alle misure di igiene e sicurezza nel lavoro (all. n. 2, all'interno del DUVRI)
 - k) l'impegno – in caso di aggiudicazione – all'assunzione del personale già addetto al servizio secondo quanto previsto all'**art. 22**;
 - l) l'impegno a rispettare per tutti i lavoratori, anche se in possesso della qualifica di soci, gli standard di trattamento salariale e normativo previsti dal C.C.N.L. di categoria, firmati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative e gli standard normativi, previdenziali ed assicurativi del settore;
 - m) di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile con nessun partecipante alla presente procedura o in alternativa di essere in una situazione di controllo di cui all. art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato autonomamente offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione. In tal caso la dichiarazione deve essere corredata dai documenti (inseriti in separata busta chiusa) utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione delle offerte.

Il concorrente dovrà inoltre:

- ✓ autorizzare la Città a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione al procedimento qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90. Si precisa che qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di accesso agli atti a causa della sussistenza, nei documenti presentati

per la partecipazione alla gara, di segreti tecnici o commerciali, egli deve presentare una apposita dichiarazione in busta chiusa riportante la dicitura “Contiene dichiarazione ex art. 13, c. 5, D. Lgs. n. 163/06” con la quale manifesta la volontà di non autorizzare l’accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite nell’ambito dell’offerta economica o dei giustificativi di prezzo costituiscono segreti tecnici e commerciali. In tal caso nella predetta dichiarazione il concorrente deve precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all’art. 98 del D. Lgs. 10/02/2005, n. 30 (*Codice della Proprietà Industriale*). La busta in questione sarà poi, per tutta la durata della gara, conservata sigillata ed utilizzata solamente in seguito, innanzitutto in occasione delle comunicazioni da inviare ai concorrenti relativamente agli atti accessibili. Il giudizio di congruenza delle ragioni addotte per giustificare il diniego spetta comunque alla Città non potendosi accettare motivazioni palesemente pretestuose o inconfidenti. In assenza della dichiarazione di cui sopra, l’Amministrazione consentirà l’accesso, fatto salvo il differimento di cui all’art. 13 del D.Lgs. 163/2006, ai concorrenti che lo richiedono.

- ✓ comunicare l’indirizzo di posta elettronica al quale inviare le comunicazioni di cui all’art.79 comma 5 del D.Lgs 163/2006

2. ***L’originale comprovante il versamento della garanzia a corredo dell’offerta.*** L’importo della garanzia è pari al 2% dell’importo posto a base di gara. La garanzia dovrà essere costituita con le modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs 163/2006 nonché come specificato al successivo art. 7 del Capitolato speciale;

3. ***ricevuta comprovante il versamento di € 140,00 (centoquaranta/00) a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (istruzioni in vigore dal 1° maggio 2010 contenute sul sito Internet: www.avcp.it).***

4.1 *relazione tecnica contenente il progetto*, in unica busta chiusa con n. 3 copie in cartaceo e copia su supporto informatico, sottoscritto dal legale rappresentante, per la gestione del servizio del nido e dei servizi aggiuntivi ed innovativi,. *Il progetto inoltre non potrà superare le 20 pagine e dovrà essere redatto secondo le indicazioni di cui all’allegata traccia di riferimento (Traccia del progetto – allegato n. 4), parte integrante del presente Capitolato speciale. Il mancato rispetto delle modalità di presentazione del progetto comporterà l’esclusione dalla gara.*

La relazione tecnica potrà eventualmente essere corredata da ulteriore documentazione ritenuta utile a consentirne un’esauriente e completa valutazione

4.2 un proprio manuale di autocontrollo per la ristorazione scolastica;

5 *l’offerta economica*, in busta sigillata, dovrà specificare esprimendo la percentuale di ribasso rispetto al valore a base di gara ed indicando il prezzo offerto dall’impresa per l’effettuazione del servizio al netto dell’IVA per l’intero periodo contrattuale.

Le offerte dovranno essere al ribasso rispetto all’importo presunto a base d’asta.

E’ facoltà del concorrente indicare in un prospetto il costo annuale della gestione, suddiviso dettagliatamente per ogni voce che concorre alla formazione del costo complessivo, le spese per attrezzature, materiale ludico-didattico, spese per la promozione, spese varie (assicurazione, utenze, etc.).

Dovrà inoltre essere indicato il CCNL applicato, e l’inquadramento funzionale relativo agli addetti al servizio.

La Città, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs 163/2006, si riserva la facoltà, nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45 del medesimo Codice, di richiedere integrazioni o chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate.

La documentazione sopra indicata deve essere presentata in un unico plico come segue:

- istanza di partecipazione in bollo e garanzia a corredo dell'offerta inserite nel plico senza busta sigillata
- la relazione tecnica contenente il progetto per la gestione del servizio, nonché il manuale di autocontrollo inseriti nel plico e contenuti in busta sigillata riportante la dicitura "contiene la relazione tecnica"
- offerta economica eventualmente corredata degli elementi giustificativi dei prezzi, inserita nel plico e contenuta in busta sigillata riportante la dicitura "contiene offerta economica".

In caso di raggruppamenti temporanei di prestatori di servizi, l'offerta, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 dovrà:

- essere congiunta;
- essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti;
- specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese;
- contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Inoltre, nel caso in cui sia un consorzio a partecipare alla gara, l'offerta dovrà indicare quale tra i soggetti consorziati eseguirà il servizio e la medesima dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio.

Nell'offerta dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Città, nonché nei confronti dell'eventuale subappaltatore e dei fornitori.

Per gli assuntori di prestazioni secondarie la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità del mandatario.

Ai sensi dell'art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

È vietata l'associazione in partecipazione.

Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 37 del D.Lgs 163/2006, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Dichiarazioni, documenti e modalità di presentazione dei medesimi sono richiesti a pena di esclusione.

Le offerte redatte in modo imperfetto, incomplete o comunque condizionate non saranno ritenute valide.

Si applica quanto previsto dall'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 (controlli sul possesso dei requisiti).

Art. 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Le offerte pervenute saranno esaminate dalla commissione aggiudicatrice la quale attribuirà i punteggi, sulla scorta degli elementi di giudizio rilevabili dalla documentazione presentata in merito al progetto di gestione del servizio e all'offerta economica complessiva, tenendo conto dei seguenti criteri di attribuzione del punteggio massimo:

- **Prezzo:** punteggio fino a 46 punti, attribuito mediante l'assegnazione del punteggio massimo relativo all'offerta con il prezzo più basso, che costituisce parametro di riferimento per la valutazione delle restanti offerte, secondo la seguente equazione:

$$PUNTEGGIO = 46 \times \text{Prezzo più basso} : \text{Prezzo offerto}$$

- **Progetto:** fino a 46 punti, di cui 5 riservati ai servizi aggiuntivi e/o innovativi richiamati all'art. 15 del presente Capitolato speciale così suddivisi::

A	Modello organizzativo e gestionale Min. 10punti per ammissione Max 17 punti	La struttura organizzativa: 1) l'organigramma 2) le funzioni assegnate (min. 5 max 8)
		Articolazione dei tempi di lavoro del personale in relazione all'organizzazione della giornata al nido (min. 4 max. 6)
		Formazione e aggiornamento del personale (min. 1 max 3)
B	Completezza progetto educativo e didattico Min.8 punti per ammissione Max 15 punti	Obiettivi e Finalità (Min.1 max 2)
		Il contesto educativo: ambientamento, relazioni, spazi e materiali, la giornata educativa (min. 2 max. 4)
		La progettazione: Metodologia ,Esperienze, strumenti di Verifica e valutazione, documentazione (min. 2 Max. 4)
		Relazione con le famiglie (min. 2 max. 3)
		Il territorio: rapporto con i Servizi presenti sul territorio comunale (min. 1 max 2)
C	Strumenti di valutazione servizio Min. 5 punti per ammissione Max 9punti	<i>Autovalutazione sistemi di qualità standardizzati</i> (Min 2 max 4)
		<i>Qualità percepita dalle famiglie</i> (min 3 max 5)

D	Servizi aggiuntivi e innovativi Max5 punti	Varietà proposte aggiuntive Fino a 1 punto
		Varietà delle proposte innovative Fino a 1 punto
		Qualità desumibile Fino a 3 punti

- **Manuale di autocontrollo per la ristorazione scolastica:** *fino a 8 punti* per la valutazione della completezza dello stesso sulla base di quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

Le offerte che non otterranno i punteggi minimi per ognuna delle sezioni A, B e C (ved. tabella a pag. 8), saranno escluse anche nel caso di unico offerente, dalle successive fasi di gara.

Art. 6 –AGGIUDICAZIONE

Ai sensi degli artt. 83 e 84 del D.Lgs. 163/2006 il servizio sarà aggiudicato - in via provvisoria - al concorrente che avrà presentato *l'offerta economicamente più vantaggiosa*, ottenendo il miglior punteggio complessivo dato dalla somma dei punteggi realizzati per ogni criterio di aggiudicazione.

La Città si riserva di non procedere all'aggiudicazione in caso di offerte non soddisfacenti, sia sotto il profilo qualitativo che in quello economico.

L'Amministrazione procederà ai sensi dell'art. 86, comma 2, del D.lgs. 163/2006 alla valutazione della congruità delle offerte.

Nei confronti delle offerte anormalmente basse si procede ai sensi dell'art. 87 del D.lgs. 163/2006 e con il procedimento di verifica e di esclusione di cui all'art. 88 del medesimo Decreto.

La gara sarà valida anche con una sola offerta; in tal caso l'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 81 comma 3 del D.lgs. 163/2006, di non procedere ad aggiudicazione se l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'aggiudicazione avverrà sotto la condizione che la Ditta aggiudicataria non sia incorsa in cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 38 comma 1 lettera b) del D.lgs. 163/2006.

L'aggiudicazione definitiva è comunque subordinata alla verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale dichiarati in sede di gara.

L'affidamento, infine, sarà subordinato alle risorse effettivamente rese disponibili per la copertura delle spese relative.

A seguito del riscontro positivo delle verifiche di cui sopra e della presentazione della documentazione richiesta, la Stazione Appaltante inviterà l'aggiudicatario alla stipula del contratto di affidamento del servizio che avverrà mediante atto pubblico.

Art. 7 - GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA

Per essere ammessi alla gara, l'offerta deve essere corredata dal versamento della garanzia pari al 2% dell'importo posto a base di gara pari ad Euro 28.620,00.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia, ai sensi dell'art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee delle serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 9000, ovvero la dichiarazione di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema; per fruire di tale beneficio, l'operatore economico deve dichiarare, il possesso del requisito, o documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La garanzia può essere costituita con le modalità di cui all'art. 75, commi 2 e 3, del D.Lgs. 163/2006 e con le modalità indicate per la cauzione definitiva di cui al successivo art. 8.

La garanzia, deve essere corredata da:

- a) impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata di ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della Città, nel corso della procedura;
- b) impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 163/2006;
- c) previsione dell'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, del c.c. e la previsione dell'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Civica Amministrazione.

Lo svincolo della garanzia nei confronti delle ditte non aggiudicatrici avverrà nei termini previsti all'art. 75 del D.Lgs. 163/2006.

Qualora non fosse possibile perfezionare l'affidamento per fatto del gestore, la garanzia sarà incamerata a titolo di risarcimento danni.

Art. 8 - GARANZIA DI ESECUZIONE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fidejussoria definitiva pari al 10% dell'importo di aggiudicazione al netto dell'IVA, con le modalità di cui all'art. 113 del del D.Lgs. 163/2006.

In caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

L'importo della garanzia, ai sensi dell'art. 40 comma 7, del D.Lgs. 163/2006, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee delle serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Il versamento della garanzia potrà essere effettuato, a mezzo fideiussione bancaria o polizza fidejussoria, rilasciata da Società di Assicurazione in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge 348/1982 o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia.

Le firme dei rappresentanti degli istituti di Credito, delle Società di Assicurazione o degli Intermediari finanziari dovranno essere autenticate con l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma.

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile,

nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Città

La garanzia non potrà ritenersi scaduta fintanto che non verrà rilasciato il certificato di regolare esecuzione da parte della Città

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Città, che potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia definitiva verrà restituita alla ditta aggiudicataria a completamento del servizio ad esito favorevole del controllo del materiale fornito e dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione.

Nel caso in cui l'aggiudicatario rifiutasse di stipulare il contratto formale o trascurasse ripetutamente, in modo grave, l'adempimento delle condizioni contrattuali, la Città potrà, di pieno diritto, senza formalità di sorta, risolvere ogni rapporto con lo stesso, a maggiori spese di questo, con diritto di risarcimento degli eventuali danni, procedendo all'incameramento della cauzione provvisoria o definitiva.

Art. 9 – D.U.V.R.I.

I partecipanti alla gara hanno la facoltà di presentare, insieme all'offerta, ai fini dell'attuazione dei commi 2, lettere a) e b) e 3 dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008, il DUVRI – Documento Unico di Valutazione dei Rischi d'interferenza”, di cui all'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008, i cui contenuti sono quelli dell'allegato “1” al presente capitolato. La “comunicazione generale dei rischi” riporta alcune prescrizioni generali in materia di sicurezza ed individua i principali rischi (c.d. “rischi standard”).

La mancata esibizione di tale documento con l'offerta tecnica non costituisce causa di esclusione. Tuttavia l'Amministrazione potrà eventualmente richiederne la presentazione all'aggiudicatario e si riserva di richiedere le informazioni ivi contenute qualora ciò fosse ritenuto utile o opportuno per le valutazioni da effettuarsi nel corso della procedura di gara.

Inoltre, eventuali ulteriori rischi da interferenza non previsti e non descritti nel citato allegato “1”, conseguenti ad eventi non noti al momento dell'indizione della gara, saranno oggetto di specifica valutazione nelle modalità introdotte dal D.L. 106/2009 al comma 3/ter art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

L'aggiudicatario dovrà essere disponibile – in presenza di rischi di interferenza - per il sopralluogo congiunto finalizzato alla compilazione del verbale della riunione di cooperazione e coordinamento.

L'impresa aggiudicataria è comunque tenuta ad osservare ed applicare, in corso di esecuzione del servizio, tutte le misure individuate dal datore di lavoro della sede destinataria del servizio, finalizzate a eliminare o ridurre i rischi da interferenza e a garantire la sicurezza del personale e degli utenti.

All'atto dell'avvio del servizio il personale dovrà avere già partecipato a corsi formativi di cui al D.Lgs n. 81/08. Dovranno inoltre essere nominati gli addetti all'emergenza e il Responsabile del S.P.P.

Dovrà essere assunta l'approvazione partecipata del Piano di Evacuazione e di gestione delle emergenze del Centro, trasmettendone copia alla Divisione Servizi Educativi.

Il concorrente dovrà presentare, nell'istanza, “dichiarazione circa l'ottemperanza delle misure di igiene e sicurezza sul lavoro ed i rischi introdotti negli ambienti di lavoro comunali” (all. n. 2 – all'interno del DUVRI).

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 sarà allegato al contratto d'appalto ed eventualmente soggetto a successivo adeguamento in funzione dell'evoluzione del servizio.

Sarà cura della Stazione Appaltante chiedere al proprietario dell'immobile dettagliate informazioni sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro (cfr art. 26 comma 1 punto b) e trasmetterli all'aggiudicatario.

Art. 10 - CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO

Il gestore è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente Capitolato speciale: il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 116 del D.Lgs. 163/2006.

Ai sensi dell'art. 81 del Regolamento municipale dei contratti, le cessioni di credito, nonché le procure e le deleghe all'incasso successive al perfezionamento contrattuale non hanno alcun effetto ove non siano preventivamente autorizzate.

La cessione deve essere notificata alla Città: l'autorizzazione è rilasciata con determinazione del dirigente, previa acquisizione della certificazione prevista dalla Legge 55/1990 e s.m.i.

Art. 11 - SUBAPPALTO

E' ammesso il ricorso al subappalto nei modi e termini di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006: il gestore può subappaltare lo svolgimento di attività, dopo preventiva autorizzazione della Città.

Il subappalto senza consenso o qualsiasi atto diretto a nascondere, fa sorgere alla Città il diritto di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziari, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

Art. 12 – SPESE DI GARA

Le spese contrattuali, accessorie, relative e conseguenti sono a carico dell'aggiudicatario, comprese quelle di pubblicazione, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto, che sarà rimborsata al prestatore dalla Città

Art. 13 - FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA' DEL CONTRATTO

L'impresa aggiudicataria si obbliga per sé e per i propri eredi ed aventi causa.

In caso di fallimento o amministrazione controllata dell'impresa aggiudicataria, l'appalto si intende senz'altro revocato e la Città provvederà a termini di legge.

Per le altre modificazioni del contratto si applicano le disposizioni dell'art. 116 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 14 - DOMICILIO E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

Si applica comunque quanto disposto agli artt. Dal 240 al 245 del D. Lgs. 163/2006.

SEZIONE II – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO ED OBBLIGHI PER L'IMPRESA AGGIUDICATARIA

Art. 15 – ATTIVITA' E PROGETTUALITA'

L'orario di apertura del Nido, così come previsto dall'art. 26 del Regolamento comunale dei nidi di infanzia, è compreso tra le ore 7,30 e le ore 17,30 dal lunedì al venerdì; l'eventuale estensione oraria fino alle ore 18, decisa dal Comitato di gestione su proposta del Responsabile Pedagogico del Circolo municipale, non comporta oneri economici aggiuntivi. La Città si riserva di prevedere opzioni di tempo breve per gli utenti senza modificazioni economiche e contrattuali.

Il gestore del servizio dovrà attenersi al calendario scolastico fissato annualmente dalla Città.

Gli interessati all'appalto potranno effettuare sopralluogo presso la struttura di Via Ferrari, 16 concordandolo con il Responsabile del procedimento, con un preavviso minimo di due giorni lavorativi; nel corso del suddetto sopralluoghi non è consentito effettuare fotografie e/o riprese di qualsiasi tipo.

L'aggiudicatario dovrà attenersi al progetto per la gestione del servizio presentato in sede di offerta, redatto secondo le indicazioni previste dallo schema in allegato (all.n 4) presentato dal partecipante alla gara dovrà essere conforme ai vigenti regolamenti comunali in materia, con particolare riferimento al Regolamento comunale dei nidi d'infanzia - approvato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. n. 1996 4446/07) del 22/7/1996 e s.m.i. -, in particolar modo riguardo il rispetto del rapporto numerico educatori/bambini e dei requisiti professionali per gli addetti ai servizi, di cui al successivo art. 22 del presente Capitolato, nonché alle linee pedagogiche di riferimento contenute nell'allegato documento "Per una pedagogia dell'asilo nido e dei servizi collaterali" (all. n. 3).

Potrà inoltre proporre servizi ulteriori ed aggiuntivi alla normale attività di nido comunale destinati alla prima infanzia e alle famiglie; tali servizi potranno essere erogati all'interno della struttura stessa (prolungamento orario giornaliero, apertura al sabato, interventi educativi specializzati, ecc.) o rivolti direttamente alle famiglie anche al di fuori della struttura (servizio di babysitteraggio, organizzazione di attività collegiali nel tempo libero, ecc.) fatta salva l'acquisizione delle specifiche autorizzazioni. Il costo dei suddetti servizi sarà sostenuto dalle famiglie.

Gli eventuali utili derivanti dall'attivazione di servizi aggiuntivi, possono essere utilizzati per la determinazione dell'offerta economica.

Rimangono in capo alla Città le funzioni di vigilanza e di controllo sulle attività nonché l'applicazione e l'incasso delle tariffe a carico dell'utenza per il servizio nido.

Le domande d'iscrizione dovranno essere gestite nell'ambito delle graduatorie uniche circoscrizionali per l'iscrizione ai Nidi.

L'aggiudicatario del servizio dovrà assicurare la gestione delle iscrizioni, della lista d'attesa presso il Nido e i rapporti con gli uffici della Divisione Servizi Educativi, nonché con gli altri uffici della Città per le parti di competenza.

L'aggiudicatario è tenuto a presentare un piano per il monitoraggio dell'andamento del servizio, predisponendo idonei rilevatori di qualità, anche in riferimento alla qualità percepita dall'utenza.

Art. 16 – ONERI A CARICO DELLA CITTÀ

Rimangono a carico della Città i seguenti costi:

- la fornitura delle derrate alimentari senza la trasformazione delle medesime che farà capo al soggetto gestore;
- la fornitura dell'acqua minerale in bottiglia secondo quanto indicato nell'allegato n. 5 (Prescrizioni per il servizio di ristorazione);
- la copertura assicurativa degli immobili per il rischio da incendio

La manutenzione straordinaria dei beni immobili e degli impianti fissi è a carico del proprietario della struttura.

Art. 17 – ONERI A CARICO DEL GESTORE

Sono a carico del gestore:

- le spese di riscaldamento relative ai locali destinati al Nido;
- tutti gli oneri relativi alla gestione del servizio secondo quanto indicato nel presente Capitolato speciale, fatto salvo quanto indicato nel precedente art. 16 dello stesso, nel rispetto del progetto educativo e tecnico presentato in sede di gara;
- il servizio di lavatura e stiratura della biancheria in dotazione al Nido, assicurando quotidianamente l'adeguatezza igienico-sanitaria e la corretta dotazione nonché il ricambio ordinario e straordinario della biancheria stessa. **NON** possono essere utilizzati a tale servizio i locali del nido d'infanzia
- le spese di volturazione ed i conseguenti contratti per le utenze relative al servizio di telefonia, energia elettrica, acqua, gas ad uso domestico, riscaldamento.
- il servizio di ristorazione scolastica per quanto riguarda la trasformazione delle derrate alimentari;
- il materiale didattico compreso di una prima congrua dotazione iniziale, compreso anche di quello specifico per disabili, la cancelleria e materiali da ufficio;
- il materiale sanitario per l'igiene dei bambini e di pronto soccorso, i materiali igienici e di pulizia dei locali;
- la biancheria eventualmente da integrare o sostituire e il vestiario per il personale;
- i piccoli elettrodomestici e sostituzione stoviglie;
- la sostituzione di tutti i beni mobili in uso lesionati o divenuti inservibili comprese le postazioni e/o dotazioni informatiche;
- la cura della piccola manutenzione dei beni mobili, del fabbricato e degli impianti, la pulizia ed il riordino di tutti i locali in uso e delle aree esterne;
- la manutenzione ordinaria generale, anche in deroga all'art. 1609 del C.C., quale ad esempio le riparazioni di infissi e semiinfissi a conseguenza dell'uso, sostituzione vetri a seguito di rottura, riparazione guasti dovuti all'uso di rubinetti-vaschette WC-otturazioni lavabi; elettrodomestici; apparecchi radio-TV; riparazione per uso di parti mobili d'arredo; tinteggiatura ordinaria di spazi abitativi e non quando si renda necessario.

Tutti gli interventi sopra indicati, che non comporteranno oneri aggiuntivi per la Città, devono essere effettuati con la massima tempestività; lo stesso dicasi per tutte le sostituzioni che dovranno essere effettuate con beni di pari qualità.

Tutto il materiale di cui ai punti precedenti si intende acquisito dalla Città al termine del periodo di affidamento. Qualora il gestore non esegua gli interventi a suo carico, fermo restando l'applicazione di eventuali penali, potrà provvedervi la Città ponendo il relativo costo a carico del gestore inadempiente.

Relativamente al servizio di ristorazione il gestore dovrà attenersi alle disposizioni contenute nell'allegato n. 5 "Prescrizioni per il servizio di ristorazione :

Art. 18 - AVVIO DEL SERVIZIO

In seguito all'affidamento, prima dell'inizio dell'attività, il gestore sarà tenuto in particolare a trasmettere:

- a) elenco nominativo del personale corredato da curriculum vitae e qualifica posseduta, compreso il personale con funzioni di responsabilità. Qualsiasi variazione rispetto all'elenco trasmesso deve essere tempestivamente comunicato per iscritto
- b) elenco nominativo completo del personale, con adeguata formazione, da utilizzare in caso di eventuali sostituzioni
- c) nominativo del Referente e del suo eventuale sostituto
- d) appositi piani di evacuazione;
- e) l'elenco delle persone individuate come addette alla sicurezza;
- f) stipulare le apposite assicurazioni di cui all'art. 24;
- g) documento descrittivo delle modalità di pulizia e sanificazione ambienti ed arredi del nido d'infanzia.

Dovranno essere predisposte:

- le condizioni igienico-sanitarie dei locali (Dovrà essere effettuata, prima dell'inizio dell'attività con l'utenza, idonea pulizia dei locali)
- l'organizzazione pedagogico-didattica degli spazi e dei materiali
- il materiale secondo le normative vigenti

Art. 19 - CONTROLLI QUALITATIVI E QUANTITATIVI - SOGGETTI ABILITATI E MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE

Il Responsabile dell'esecuzione del Contratto è individuato in calce al presente capitolato, il Responsabile per gli aspetti qualitativi, organizzativi, di gestione ed educativi è il Responsabile del Circolo Didattico ove si svolge l'attività e designato dalla Città.

La Città si riserva la facoltà di effettuare e disporre, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità di seguito specificate, controlli qualitativi e quantitativi per verificare la rispondenza dell'attività svolta quotidianamente al progetto presentato ed alle prescrizioni del capitolato d'Appalto.

La Città esercita periodicamente le proprie funzioni di controllo dei risultati conseguiti nell'ambito della gestione del servizio da parte del gestore; nonché la rispondenza dell'attività svolta quotidianamente al progetto presentato in sede di gara (rispetto degli indicatori di cui all'art. 5) ed a quanto previsto dal presente Capitolato speciale.

Inoltre saranno oggetto di monitoraggio:
Aspetti strutturali, spazi
Personale
Utenza presente, iscritta, mediamente frequentante
Organi di partecipazione
Progetto educativo
Raccordo con altri servizi

Il gestore è a tal fine tenuto a fornire tutta la collaborazione necessaria ai controlli presentando, se richiesta, tutta la documentazione e le informazioni necessarie, compresa l'indicazione degli utenti ai quali vengono erogate le prestazioni ed i nominativi dei soggetti che a qualsiasi titolo stanno operando nella struttura.

Il gestore dovrà:

- trasmettere trimestralmente una dettagliata relazione in ordine all'andamento del servizio, con particolare riferimento alle attività, alle riunioni degli organi collegiali, ad eventuali iniziative adottate oltre il normale orario di funzionamento;
- inoltrare quindicinalmente l'elenco delle frequenze, nonché del personale in servizio a qualsiasi titolo (quali tirocinanti, volontari, ecc.), redatto in modo da facilitare la verifica del rapporto educatori/bambini nel corso della giornata e delle effettive presenze autorizzate presso il plesso: a tal fine il gestore avrà l'obbligo di compilare e conservare apposito registro presenze, consultabile in sede di verifica del servizio, con i nominativi dei singoli utenti e dei giorni di presenza;
- comunicare, entro la giornata, al Circolo Didattico comunale di riferimento, ogni eventuale sostituzione di personale per malattia, ferie, ecc. ed i nominativi del personale utilizzato per le sostituzioni, con il titolo dallo stesso posseduto ed il relativo curriculum professionale. E' fatta salva la facoltà della Città, verificata l'eventuale inidoneità dello stesso, di richiedere l'immediata sostituzione con altro personale avente i requisiti idonei all'espletamento del servizio secondo le modalità indicate

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto ed il Responsabile della Qualità saranno coadiuvati nelle attività di controllo di qualità del servizio dal personale necessario.

I controlli e le eventuali successive contestazioni su irregolarità riscontrate, potranno essere disposti anche sulla base delle segnalazioni dell'utenza.

Detta attività di controllo è preliminare e strumentale all'applicazione delle penali per i pagamenti.

Per quanto riguarda il complesso dell'attività, il gestore deve presentare al termine del servizio una relazione dettagliata sull'attività svolta. Tale relazione costituisce obbligo per il gestore e non si provvederà al saldo degli importi dovuti fino all'avvenuta trasmissione della stessa.

Art. 20 – CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni dovranno essere conformi a quanto previsto dal progetto presentato dal gestore, ai regolamenti comunali in materia, al presente Capitolato speciale ed alle linee pedagogiche di riferimento contenute nel documento "Per una pedagogia dell'asilo nido e dei servizi collaterali" (all. n. 3) e in generale alle linee pedagogiche e organizzativo-gestionali del Sistema Educativo della Città di Torino e ancora alle indicazioni che potranno emergere nell'ambito delle riunioni degli organi collegiali previsti, secondo le rispettive competenze.

E' facoltà della Direzione Pedagogica ed Amministrativa del Sistema Educativo della Città richiedere specifiche verifiche delle attività svolte e proporre indirizzi ed orientamenti.

Art. 21 – COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE E DEL PERSONALE

Si intendono applicati ed esercitati tutti gli organi collegiali nei quali è prevista la presenza dei rappresentanti delle famiglie di cui ai vigenti regolamenti comunali in materia; il gestore ha inoltre facoltà di prevedere ulteriori forme di coinvolgimento delle famiglie, fatta salva la preventiva informazione alla Direzione del Circolo Didattico comunale di riferimento.

Le modalità di coinvolgimento del personale devono essere definite dal gestore.

La Direzione del Circolo Didattico comunale di riferimento deve essere invitata alle riunioni degli organi collegiali; pertanto il gestore dovrà:

- comunicare per iscritto, di volta in volta e con un preavviso minimo di cinque giorni lavorativi, la data e l'orario di svolgimento di tutte le riunioni degli Organi Collegiali, secondo le modalità che verranno indicate successivamente all'affidamento;
- trasmettere, di volta in volta ed entro il termine massimo di 15 giorni, apposito verbale redatto per ogni riunione degli Organi Collegiali.

E' a carico del gestore la produzione della carta dei servizi particolareggiata relativa alla propria struttura.

Art. 22 – PERSONALE

Per la gestione del servizio il personale deve essere assegnato secondo i seguenti rapporti, in riferimento ai bambini iscritti:

- un educatore ogni 5 lattanti;
- un educatore ogni 6 piccoli;
- un educatore ogni 8 grandi;
- un operatore ogni 15 bambini;
- operatori per il servizio di cucina: fino a 50 iscritti: 2 addetti per un totale di 13 ore lavorative/giorno; da 51 a 75 iscritti: 2 addetti per un totale di 15 ore lavorative/giorno;
- un coordinatore pedagogico.

Il modello organizzativo proposto dovrà prevedere un'articolazione dell'orario di lavoro tale da assicurare un'adeguata compresenza nello svolgimento della giornata educativa.

Al personale immesso in servizio è richiesto uno dei seguenti titoli di studio:

Educatori:

- a) diploma di laurea in Scienze dell'Educazione, Scienze della Formazione Primaria e lauree con contenuti formativi adeguati in ambito pedagogico-educativo-didattico (al curriculum vitae devono essere allegati i piani di studio da cui risultino gli esami effettivamente sostenuti);
- b) diploma di puericultrice (fino ad esaurimento del titolo);
- c) diploma di maestra di scuola d'infanzia (fino ad esaurimento del titolo);
- d) diploma di maturità magistrale (fino ad esaurimento del titolo);
- e) diploma di liceo psico-pedagogico;
- f) diploma di vigilatrice d'infanzia, nel rispetto delle norme di cui all'art.1 della L.R. 16/1980; diploma di dirigente di comunità (fino ad esaurimento del titolo);
- g) diploma di tecnico dei servizi sociali;

- h) altri diplomi di scuola media superiore dai cui provvedimenti istitutivi si riconosca un profilo professionale rivolto all'organizzazione e gestione degli asili nido;
- i) attestato di qualifica educatore per la prima infanzia o equivalenti; per attestati di educatore per la prima infanzia s'intendono quelli conseguiti in seguito a:
 - corsi di base di formazione per educatori prima infanzia istituiti dalla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 17 della L.R. 3/73 e s.m.i.,
 - corsi di riqualificazione per educatori prima infanzia istituiti dalla Regione Piemonte, equipollenti al corso di cui al punto i1); in questo caso, se non direttamente certificato dal candidato, si procederà d'ufficio ad acquisire dichiarazione di equipollenza dalla Regione Piemonte;
 - corsi di formazione e riqualificazione per educatori prima infanzia o per figure professionali equivalenti, istituiti da altre Regioni italiane o da altri Enti Pubblici, equipollenti ai corsi citati al punto i1); in questo caso, se non direttamente certificato dal candidato, si procederà d'ufficio ad acquisire dichiarazione di equipollenza.

Operatori:

- a) licenza di scuola dell'obbligo;
- b) corso di formazione ad assistente educativo (titolo da produrre entro il 31/01/2012)
- c) per gli operatori di cucina i corsi di cui all'allegato n. 5

Coordinatore pedagogico (che si relazionerà con i responsabili tecnico-pedagogici della Città):

- a) diploma di laurea secondo la normativa regionale di riferimento e successive integrazioni, con compiti di coordinamento dell'équipe, di organizzazione e gestione delle risorse umane, di monitoraggio e valutazione, di raccordo con altri soggetti che a vario titolo operano sul territorio.

Responsabile amministrativo-gestionale

a) laurea o diploma di scuola media superiore con l'incarico di organizzare e controllare il personale coordinandone le mansioni e verificando che tutti i compiti inerenti al servizio vengano eseguiti puntualmente e diligentemente, con il compito di collegamento fra gestore e città

Agli educatori è richiesta un'alta capacità ad integrarsi all'interno di un progetto complesso e di un contesto caratterizzato da intrecci generazionali e culturali ben precisi; il personale educativo pertanto provvede alla progettazione educativo-didattica e alla relativa programmazione, all'organizzazione del servizio e al suo funzionamento; è chiamato alla cura e all'educazione dei bambini, alla cura della relazione con le famiglie, agevolando la comunicazione tra i genitori e promuovendo il loro ruolo attivo, rapportandosi in modo significativo con tutti i soggetti e instaurando un dialogo aperto e produttivo con tutte le *diversità* che compongono il contesto. Il bagaglio formativo ed esperienziale deve rispecchiare gli ambiti individuati con capacità progettuali ed operative coerenti con gli obiettivi e le finalità previste.

L'eventuale presenza all'interno del servizio di tirocinanti deve essere preventivamente comunicata al Settore Qualità dei Servizi Educativi competente e comunque – rispetto ai rapporti numerici con l'utenza ed a quanto previsto dal presente Capitolato speciale - il loro inserimento non va inteso come sostituzione di personale ma come presenza aggiuntiva. In tali casi deve inoltre essere prevista nel servizio la contestuale presenza di un *tutor*, responsabile dello svolgimento delle attività del tirocinante.

Nell'individuazione del personale deve essere posta attenzione alla differenziazione di genere.

In caso di sciopero del personale, il gestore deve darne notizia alla Città con un anticipo di almeno due giorni; nell'ambito degli obblighi assunti deve comunque essere garantita l'effettuazione dei servizi essenziali.

Il personale dipendente, nessuno escluso, dovrà essere iscritto nel libro paga della ditta aggiudicataria.

Copia dei titoli di studio, con elenco riepilogativo, dovrà essere trasmessa agli uffici della Divisione Servizi Educativi della Città prima dell'inizio della gestione.

Il gestore dovrà altresì prevedere l'impiego di specifico personale amministrativo per le incombenze organizzativo-gestionali con il compito di svolgere anche una funzione economica, in analogia con quanto disposto dall'art. 20 del Regolamento comunale dei Nidi d'Infanzia, che si configura in sintesi come:

- gestione del protocollo (arrivo e partenza) e situazione giornaliera delle presenze;
- organizzazione ed elezione degli Organi Collegiali e incontri di gestione sociale con relativa verbalizzazione;
- utilizzo tecnologie informatiche adottate dalla Città per iscrizioni, inserimento dati e graduatorie;
- gestione degli arredi, mantenimento delle strutture e degli strumenti consegnati;
- segnalazione delle carenze di funzionamento e di eventuali guasti degli impianti presenti nella struttura;
- cura della trasmissione delle informazioni all'utenza, ai servizi centrali;
- partecipazione alla Commissione Unica della Circoscrizione di competenza.

Inoltre il personale con funzione economica, o il responsabile (o referente) della struttura in sua assenza, dovrà provvedere ai seguenti adempimenti in materia di ristorazione:

- prenotazione informatizzata dei pasti;
- segnalazioni alla Città relative a inadeguate o difformi forniture di derrate alimentari crude;
- archiviazione e gestione di tutte le attività inerenti l'autocontrollo (ved. ristorazione).

Il gestore è tenuto per i propri addetti al rispetto del CCNL di categoria sottoscritto dalle parti più rappresentative a livello nazionale, nonché ai trattamenti normativi, previdenziali ed assicurativi del settore e, a richiesta della Città, ad esibire la documentazione che lo attesti e lo comprovi; per il personale e per le attività, per cui questa è obbligatoria, va assicurata inoltre la copertura INAIL.

Il personale a contatto con l'utenza dovrà sempre essere a norma con le vigenti prescrizioni sanitarie.

L'affidamento della gestione del servizio in oggetto non instaura alcun rapporto di lavoro tra la Città di Torino e i singoli lavoratori e/o dipendenti del gestore e dallo stesso impiegati per l'espletamento del servizio.

Essendo ad oggi la gestione del Nido già oggetto di affidamento a società cooperativa, l'impresa aggiudicataria – al fine di garantire la continuità pedagogica e operativa delle professionalità già inserite – è tenuta ad assumere le persone già addette ai servizi, garantendo almeno il mantenimento delle condizioni contrattuali in essere, secondo le norme del CCNL applicato e comunque in analogia a quanto previsto dall'art. 2112 del Codice Civile.

Art. 23 – FORMAZIONE PERMANENTE E SUPERVISIONE

Il gestore dovrà prevedere iniziative di formazione permanente e supervisione del personale; le attività di formazione e di supervisione si possono alternare nell'anno.

Il gestore dovrà consentire al proprio personale la partecipazione a corsi di formazione proposti dalla Città all'interno dell'orario di servizio, garantendo l'apertura del servizio all'utenza in caso di concomitanza.

Art. 24 – ASSICURAZIONI

Il gestore dovrà garantire adeguata copertura assicurativa R.C. per il proprio personale e a stipulare una specifica assicurazione per la responsabilità civile derivante da danni cagionati dai soggetti frequentanti ad altri utenti, agli operatori ed a terzi.

Gli utenti devono essere assicurati anche contro gli infortuni; tale polizza dovrà prevedere almeno i seguenti massimali :

- a) in caso di morte massimale di Euro 80.000,00=;
- b) in caso di invalidità permanente massimale di Euro 124.000,00=, con applicazione delle seguenti percentuali per l'invalidità accertata, senza applicazione di franchigie:
 - da 1 a 10 punti Euro 415,00= a punto,
 - da 11 a 49 punti Euro 620,00= a punto,
 - oltre 49 punti Euro 124.000,00=;
- c) diaria da ricovero minimo Euro 52,00= al giorno;
- d) rimborso spese di cura Euro 5.165,00= senza franchigie o scoperti (compreso rimborso rottura occhiali – lenti e montatura – o altre protesi da infortunio esclusi i materiali di particolare pregio e comunque fino a Euro 517,00=);
- e) estensione della garanzia all'assicurazione del rischio di contagio accidentale da H.I.V., epatite B e C avvenuto durante lo svolgimento delle attività assicurate, con pagamento della somma di Euro 15.500,00= all'atto dell'accertamento del contagio, in conseguenza di:
 - puntura o ferita occasionale da oggetto infettato da virus,
 - aggressioni subite dall'assicurato,
 - trasfusione di sangue e/o emoderivati resa necessaria da infortunio indennizzabile ai sensi di polizza,
 - contagio avvenuto in situazioni di soccorso prestato nell'ambito dell'attività svolta, a soggetti assicurati presunti portatori dei virus H.I.V. o di epatite B o C.

L'assicurazione dovrà inoltre prevedere il trasporto mediante taxi al più vicino pronto soccorso in caso di infortunio lieve e gestibile dai responsabili.

Il gestore è altresì responsabile di qualsiasi danno causato alle strutture ed alla strumentazione di proprietà della Città e comunque di ogni e qualsiasi danno dipendente dalla gestione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, ritenuta indenne la Città di Torino dai danni cagionati a persone o cose; per tale tipo di responsabilità dovrà essere stipulata apposita polizza assicurativa

Art. 25 – LOCALI E ARREDI

La dotazione del Nido è la seguente:

- grandi giochi e materiale didattico per aree interne
- arredi adeguati alla capacità ricettiva della struttura
- arredo e dotazioni materiale informatico degli uffici
- impianti tecnologici cucina e dotazione stoviglie

- biancheria
- arredi e grandi giochi per aree esterne

Quanto sopra elencato potrà essere verificato dai concorrenti in sede di sopralluogo.

I locali e i beni mobili inventariabili, comprese le dotazioni informatiche (pc, stampanti, ecc.), dovranno essere mantenuti nella condizione, forma, dimensione e struttura così come all'atto dell'aggiudicazione e riconsegnati nello stato di fatto in cui si trovavano al momento dell'aggiudicazione, potendosi rivalere la Città sugli eventuali danni riscontrati.

Gli stessi non potranno essere destinati ad altra attività se non a quelle previste dal presente Capitolato speciale e dal progetto presentato.

Prima dell'inizio della gestione sarà redatto analitico elenco descrittivo dello stato di conservazione dell'immobile e dei beni mobili, in contraddittorio tra le parti.

La riconsegna, al termine dell'affidamento, dovrà risultare da apposito verbale redatto con le medesime modalità.

Sarà a carico del gestore la sostituzione del materiale mancante o danneggiato consegnatogli dalla Città con esclusione di quanto oggetto di normale usura dovuta al corretto utilizzo.

Gli eventuali danni all'immobile ed ai beni mobili in esso contenuti, di proprietà della Città, comprese le postazioni informatiche dovuti ad un uso improprio, nonché gli eventuali ammanchi dovranno essere riparati o reintegrati con altri beni di pari qualità entro un termine da stabilirsi nel verbale di riconsegna; trascorso inutilmente tale termine la Città potrà rivalersi incamerando dalla cauzione un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o mancanti.

Il gestore è responsabile dell'osservanza della normativa vigente in materia igienico-sanitaria; sarà tenuto a effettuare la pulizia e la sanificazione degli ambienti ed arredi del Nido secondo le modalità previste dal documento di cui all'art. 18, comma g) del presente capitolato.

Il gestore dovrà comunicare nella relazione periodica i tempi e i modi con cui procede alla pulizia.

I locali, nell'orario di svolgimento dell'attività, dovranno essere ad uso esclusivo del servizio in oggetto.

Nei periodi di sospensione delle attività scolastiche i gestori sono responsabili ad ogni effetto della tenuta dei locali.

Art. 26 – PAGAMENTI

Le fatture di pagamento relative al servizio - vistate dalla Direzione del Circolo Didattico comunale di riferimento - saranno pagate entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle stesse, fatta salva l'attestazione della regolarità della prestazione e della correttezza contributiva (DURC); il suddetto termine è sospeso nel periodo di fine anno (10-31 dicembre) per le esigenze connesse con la chiusura dell'esercizio finanziario.

Il tasso di mora che la Città corrisponderà in caso di ritardo dei pagamenti è pari a quello stabilito annualmente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Convenzionalmente, qualora sia contabilmente necessario computare la spesa, il mese si intende formato di 22 giorni lavorativi.

Per procedere alla liquidazione delle fatture il gestore avrà l'obbligo di allegare il foglio presenze mensile dell'utenza (nominativi e giorni di presenza), ricavabile dal registro del Nido di cui all'art. 18 del Capitolato speciale.

Per i pagamenti in favore dei subappaltatori si applicano le disposizioni di cui al relativo articolo.

Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate inoltre le disposizioni previste dall'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei

flussi finanziari. In caso di inadempienza degli obblighi di cui al suddetto articolo 3, si applicherà quanto previsto all'art. 6 della citata Legge.

Art. 27 – ADEGUAMENTO PREZZI E MODIFICHE CONTRATTUALI

E' ammessa la revisione dei prezzi ai sensi e nei modi di cui all'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 a partire dal secondo anno di gestione del servizio.

Qualora, nel corso di esecuzione del contratto, occorra un aumento od una diminuzione del servizio, il gestore è obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto; in caso di riduzione, l'aggiudicatario rinuncia ad ogni richiesta di eventuale risarcimento.

Gli eventuali oneri per interventi specialistici in riferimento a soggetti portatori di handicap sono valutati e congiuntamente concordati tra le parti.

E' altresì fatta salva la possibilità di affidamento di incarichi ed attività aggiuntive al servizio in oggetto (ad esempio attività estive), secondo le procedure previste per ogni specifica attività ed originando propri contratti.

Art. 28 - PENALITÀ

Qualora il Responsabile dell'esecuzione del contratto rilevi, con le modalità indicate al precedente art. 18, anomalie sulla qualità e quantità del servizio erogato, la Divisione Servizi Educativi, ferma restando la facoltà di procedere alla quantificazione e richiesta di risarcimento del danno, procederà all'applicazione di penalità calcolate, di volta in volta, in percentuale da determinarsi in virtù della gravità della violazione da un minimo del 5% ad un massimo del 15% sul fatturato relativo al mese in cui le anomalie si sono verificate.

Nelle ipotesi di mancato rispetto del presente Capitolato speciale, dei suoi allegati e delle ulteriori prescrizioni esplicitate in sede contrattuale, la Divisione Servizi Educativi, dopo aver comunicato formale contestazione al gestore, il quale ha la facoltà di fornire proprie controdeduzioni, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione dell'atto di contestazione medesima, può comminare le relative penali.

Qualora la ditta non provveda entro ventiquattr'ore dall'invio tramite fax delle contestazioni a rendere il servizio conforme al Capitolato speciale, la Città ha la facoltà di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. ed al contestuale risarcimento dei danni.

L'applicazione delle penali non preclude in ogni caso eventuali azioni giudiziarie da parte della Città, nonchè richieste di risarcimento danni materiali e morali.

E' fatta salva comunque la facoltà di risolvere il contratto nel caso di gravi violazioni, reiterate contestazioni, nonchè inadempienze nell'espletamento del servizio.

Nel caso in cui il gestore non provvedesse al pagamento delle penali, la Città potrà rivalersi mediante atto amministrativo sulla cauzione definitiva.

Nel caso di grave inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal gestore e/o derivanti dalle norme in vigore e fatti salvi i maggiori diritti della Città, la stessa procederà all'incameramento della cauzione definitiva, restando impregiudicata la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ed all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni.

Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, né ad indennizzi di sorta, purchè tempestivamente notificate.

In caso di interruzione del servizio per cause imputabili al gestore, la Città si riserva la facoltà di addebitare allo stesso i danni conseguenti.

Art. 29 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora il gestore risulti inadempiente alle obbligazioni previste nel presente Capitolato speciale, la Città potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 del C.C. (risoluzione del contratto per inadempimento).

In tal caso la Città, ai sensi dell'art. 1454 del C.C., può fissare, mediante apposita diffida ad adempiere, un congruo termine entro il quale il gestore si deve conformare alle prescrizioni richieste. La diffida ad adempiere contiene la dichiarazione che, trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.

E' inoltre facoltà della Città procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C. (clausola risolutiva espressa), con proprio provvedimento comunicato al gestore, nei seguenti casi:

- a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'Impresa aggiudicataria ;
- b) messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività dell'Impresa aggiudicataria;
- c) impiego di personale non dipendente dell'Impresa aggiudicataria;
- d) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- e) interruzione non motivata del servizio;
- f) subappalto del servizio in violazione di quanto disposto dall'art. 11;
- g) gravi danni provocati ai minori da comportamenti o situazioni lesive dell'integrità degli stessi;
- h) mancata attuazione di quanto indicato nel progetto tecnico;
- j) reiterati casi di mancata presentazione in servizio del personale con grave disagio del servizio;
- k) nel caso in cui il gestore abbia commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza
- l) nel caso di inadempimenti che abbiano determinato l'applicazione di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale;

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'a Città, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto fa sorgere, a favore della Città, la facoltà di assicurare l'esecuzione del servizio con affidamento alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria, o ad altra impresa, a maggiori spese della ditta inadempiente, con diritto della Città al risarcimento degli eventuali danni, oltre all'incameramento della cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 a titolo di penale.

La Città si riserva di non ammettere alla partecipazione a successive gare analoghe le imprese che si sono rese responsabili di gravi inadempienze in danno della stessa a norma dell'art. 30, lettera f) del D.Lgs. 163/2006.

Art. 30 - RECESSO

La Città, nel caso di variazioni degli attuali presupposti legislativi, normativi o regolamentari in base ai quali si è proceduto all'affidamento del servizio nonché al verificarsi di nuove condizioni gestionali e/o per sopravvenute necessità di modifiche organizzative del servizio oggetto del presente capitolato, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente ed insindacabilmente dal contratto in qualsiasi momento e con semplice preavviso di giorni 30, senza che l' Impresa aggiudicataria possa pretendere risarcimento danni o compensi di sorta, ai quali essa dichiara fin d'ora di rinunciare.

Art. 31 – OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI

L'aggiudicatario, a proprie spese, si impegna all'osservanza delle leggi, decreti e regolamenti di carattere normale e/o eccezionale, vigenti o emanati anche in corso di servizio da autorità competenti e relativi a questioni amministrative, assicurative, sociali, fiscali o sanitarie ed in particolare:

- il D.Lgs. 81/2008, in termini di ottemperanza a tutti gli obblighi previsti per tutte le figure aziendali (datore di lavoro, RSPP, addetti all'emergenza, stesura del Documento di valutazione dei Rischi, redazione del piano di Gestione delle Emergenze e del Piano di Evacuazione, formazione e aggiornamento del personale, ecc.);
- la Legge 283/1962 e il suo regolamento di esecuzione D.P.R. 327/1980 e i Regolamenti UE 852, 853 e 854 del 2004 relativamente alla somministrazione dei pasti nell'ambito del servizio di ristorazione scolastica (rispetto ed attuazione del manuale di autocontrollo, formazione ed aggiornamento del personale per quanto riguarda l'HACCP, ecc.);
- la Legge 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei pagamenti agli operatori economici;
- il D.Lgs. 30/2005 e s.m.i. Codice della proprietà industriale;
- la normativa relativa al divieto di fumo (Legge 3/2003, art. 51 – D.P.C.M. 23/12/2003).

Il gestore è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette alle forniture oggetto del presente Capitolato speciale.

E' fatto carico allo stesso di dare piena attuazione, nei riguardi del personale comunque da esso dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

Il gestore è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatesi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad esso imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte della Città

Sono a carico del gestore l'acquisizione di autorizzazioni o concessioni previste dalle vigenti norme per l'attività che viene svolta ai sensi del presente Capitolato speciale.

Ai sensi dell'Art. 26 del D.Lgs 81/2008, nell'ambito dello svolgimento delle attività dell'appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente saranno a carico del contravventore, sollevando da ogni responsabilità la Civica Amministrazione.

La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre comunicare:

- il numero telefonico ed il numero di fax;
- numeri di posizione INPS e INAIL, indicazione delle sedi zonali di competenza degli Enti Previdenziali e dell'Agenzia delle Entrate. In caso di più posizioni INPS e INAIL occorrerà indicare quella in cui ha sede l'attività principale dell'impresa nonchè il contratto di lavoro applicato ai propri dipendenti ed il loro numero;
- numero della partita IVA;
- codice attività conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria (cinque cifre indicate nell'ultima dichiarazione IVA);

- indicazione della sede del servizio principale competente, indirizzo, n.telefonico, e-mail e fax, per le funzioni di collocamento, per verificare l'ottemperanza alla disciplina del lavoro dei disabili;

Art. 32 – PRIVACY

La titolarità del trattamento dei dati personali spetta alla Città di Torino che nomina il gestore quale responsabile esterno del trattamento dei dati stessi ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Il gestore si impegna ad effettuare il trattamento nel pieno rispetto della citata normativa ed in particolare con le modalità di cui all'art. 11 del D.Lgs. suddetto.

Il gestore si impegna inoltre ad effettuare tutte le attività di informazione all'interessato di cui all'art. 13 e ad adottare tutte le misure di sicurezza di cui all'art. 31 del D.Lgs.196/2003.

Sono a carico del gestore gli oneri derivanti dai danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 2050 del C.C.

Il gestore ha l'obbligo di rispettare le normative vigenti in tema di trattamento dei dati sensibili e delle immagini, anche in considerazione della documentazione delle attività educativo-didattiche del servizio, nel rispetto delle procedure autorizzative dei genitori.

Art. 33 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente gara, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti della Città

Il conferimento dei dati previsti dal bando e dal presente Capitolato speciale è obbligatorio ai fini della partecipazione, pena l'esclusione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Nell'espletamento della fornitura, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. L'impresa aggiudicataria si obbliga ad informare i propri dipendenti, circa i doveri di riservatezza nell'espletamento del servizio.

Torino, 19 aprile 2011

Il Responsabile del procedimento e
dell'esecuzione del contratto
dr. Cinzio Tolomei
firmato in originale